I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1780/89 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 1989

che stabilisce le modalità d'applicazione relative allo smercio degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1236/89 (2), in particolare l'articolo 37, paragrafo 2 e l'articolo 40, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 3877/88 del Consiglio, del 12 dicembre 1988, che stabilisce le norme generali relative allo smercio di alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento (3), in particolare gli articoli 2 e 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto ed ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (5), in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che la situazione del mercato dell'alcole nella Comunità è caratterizzata dall'esistenza di consistenti giacenze, formatesi a seguito di interventi effettuati in virtù degli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 ; che il regolamento (CEE) n. 3877/88 fissa norme generali per lo smaltimento di tali scorte, nel quadro di procedure di gara da bandire conformemente alla procedura di cui all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87 ;

considerando che, ai fini di un pari trattamento degli acquirenti, è opportuno determinare, per queste gare, modalità specifiche ;

considerando che è opportuno stabilire che lo smaltimento di tali scorte d'alcole possa avvenire tramite tre sistemi di gara, in funzione tanto dei quantitativi di alcole a 100 % vol che sono oggetto delle gare stesse, quanto dell'utilizzazione e della destinazione dell'alcole ;

considerando che nei bandi delle gare indette dalla Commissione devono figurare le indicazioni necessarie per poter identificare i volumi d'alcole in causa ;

considerando che la gara ha l'obiettivo di ottenere il prezzo più favorevole e che essa deve pertanto essere aggiudicata al concorrente che offre il prezzo più alto se la Commissione decide di dar seguito alle offerte ; che occorre inoltre prevedere delle disposizioni per l'eventualità che diverse offerte concernenti la stessa partita abbiano lo stesso prezzo ;

considerando che, per non influenzare la concorrenza con i prodotti cui l'alcole potrebbe sostituirsi, occorre dare la possibilità alla Commissione di non dar seguito alle offerte ricevute ;

considerando che è opportuno instaurare un sistema di cauzioni, per garantire un efficace svolgimento delle procedure di gara e l'effettiva utilizzazione dell'alcole ai fini previsti dalla relativa gara ; che si devono fissare per le cauzioni importi tali da evitare, a seguito di utilizzazioni contrarie agli obiettivi perseguiti dalle gare, perturbazioni del mercato dell'alcole e delle bevande alcoliche prodotte nella Comunità, conformemente agli articoli 37 e 40 del regolamento (CEE) n. 822/87 ; che è opportuno far riferimento alle norme del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1181/87 (7), compreso il vino ; che si devono pertanto determinare i requisiti principali degli obblighi garantiti ;

considerando che è necessario prevedere la denaturazione dell'alcole per alcune vendite mediante gara al fine di evitare che esso sia utilizzato ad altri fini ; che la denaturazione dovrebbe essere effettuata aggiungendo benzina al quantitativo di alcole aggiudicato ;

considerando che è necessario stabilire che il controllo dello smaltimento dell'alcole ai fini previsti dalle gare comprenda almeno verifiche equivalenti a quelle applicate alla sorveglianza degli alcoli nazionali ; che per il controllo di determinate utilizzazioni o destinazioni può essere opportuno il ricorso ai servizi di una società di

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 31.
(3) GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 7.
(4) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
(5) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.
(6) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.
(7) GU n. L 113 del 30. 4. 1987, pag. 31.

sorveglianza internazionale per la verifica della buona esecuzione della gara ; che nel quadro del rafforzamento e dello sviluppo del mercato interno è auspicabile che i controlli materiali siano effettuati nel luogo di partenza o di destino dei trasporti di alcole ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1676/85 ha stabilito le disposizioni che disciplinano i tassi di conversione tra l'ecu e le monete nazionali da utilizzare nel quadro della politica agricola comune ; che è opportuno determinarne le modalità di applicazione ;

considerando che è opportuno rendere applicabile alle operazioni di smaltimento di cui al presente regolamento il disposto del regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1456/89 [2], nonché precisare le indicazioni particolari da apporre sui documenti di controllo previsti dal regolamento (CEE) n. 569/88 ;

considerando che il comitato di gestione per i vini non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione relative allo smaltimento degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, qui di seguito denominati « alcoli ».

Lo smaltimento può essere effettuato con un sistema di gara permanente (titolo I), con un sistema di gara semplice (titolo II) o con un sistema di gara particolare (titolo III).

2. Ai sensi del presente regolamento, per gara si intende la procedura con la quale gli interessati vengono messi in competizione tramite una richiesta di offerte e viene dichiarata aggiudicataria la persona che ha presentato l'offerta più conveniente e conforme al presente regolamento.

TITOLO I

Gara permanente

Articolo 2

Si può procedere ad una gara permanente per l'attuazione nella Comunità di progetti di dimensione limitata, intesi a garantire, tra l'altro, nuove utilizzazioni finali industriali, quali :

— riscaldamento di serre,
— essiccazione di mangimi,
— alimentazione di veicoli da trasporto,
— alimentazione di sale caldaie, in particolare dei cementifici,

nonché la trasformazione in merci esportate a fini industriali, che negli ultimi due anni abbiano usufruito del regime di perfezionamento attivo.

Articolo 3

1. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87, la Commissione bandisce una gara permanente. Per ogni Stato membro detentore di almeno 1 milione di hl d'alcole, la gara permanente riguarda almeno tre partite, per un quantitativo minimo di 10 000 hl ciascuna espresso in ettolitri d'alcole a 100 % vol ; ogni partita deve essere costituita da cisterne identificate individualmente e localizzate nello stesso luogo.

Le partite sono determinate dagli organismi d'intervento degli Stati membri interessati, tenendo conto del fatto che lo smaltimento degli alcoli in causa deve essere effettuato rispettando l'equilibrio tra gli alcoli provenienti dalla distillazione di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e gli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35 e 36 dello stesso regolamento. Una volta determinate le partite, l'alcole non può più essere oggetto di alcun movimento materiale.

Il regolamento relativo all'apertura della gara permanente fa anche riferimento alla misura d'intervento che sta all'origine della produzione di alcole, facendo riferimento all'articolo del regolamento (CEE) n. 822/87 in causa e indicando il periodo di validità della gara permanente.

2. Il regolamento relativo all'apertura della gara permanente può essere modificato o sostituito durante il periodo di validità della gara permanente, se in tale periodo interviene una modifica delle condizioni relative allo smercio di alcoli.

Articolo 4

1. Durante il periodo di validità della gara permanente si procede a gare parziali.

2. Il bando di gara parziale è pubblicato nelle prime due settimane di ogni trimestre nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, salvo per il primo bando, che sarà pubblicato quanto prima, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Nel bando sono indicati :

— una o più cisterne costituenti una partita per Stato membro, tra quelle determinate nel regolamento che prevede l'apertura della gara permanente ;
— il quantitativo di alcole, espresso in ettolitri di alcole a 100 % vol, oggetto della gara parziale ;

[1] GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1.
[2] GU n. L 144 del 27. 5. 1989, pag. 21.

— l'importo della cauzione di partecipazione, di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e della cauzione di buona esecuzione, di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo trattino.

Articolo 5

1. Oltre alle indicazioni di cui all'articolo 30, l'offerta precisa la cisterna, il quantitativo espresso in ettolitri di alcole a 100 % vol cui essa si riferisce e l'utilizzazione prevista. Tale quantitativo non può essere inferiore a 100 hl di alcole a 100 % vol né superiore a 5 000 hl, per ogni offerta.

2. Nell'offerta può essere specificato che essa si ritiene presentata soltanto se l'aggiudicazione concerne l'intero quantitativo menzionato nell'offerta o una parte di esso prestabilita dal concorrente.

3. Il concorrente non può presentare più di un'offerta per gara parziale.

Articolo 6

1. L'offerta deve pervenire all'organismo d'intervento dello Stato membro interessato entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del giorno fissato nel bando di gara parziale come termine per la presentazione delle offerte. Tale giorno deve essere compreso tra il quindicesimo ed il venticinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di gara parziale.

2. Un'offerta è valida soltanto se, prima dello scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, è stata fornita la prova che è stata costituita presso l'organismo d'intervento interessato una cauzione di partecipazione.

3. Nei due giorni lavorativi successivi al termine per la presentazione delle offerte, l'organismo d'intervento interessato comunica alla Commissione l'elenco dei concorrenti la cui offerta può essere accolta conformemente all'articolo 30, i prezzi proposti, i quantitativi richiesti e l'utilizzazione prevista.

Articolo 7

1. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87, la Commissione può decidere, in base alle offerte presentate :

— di dar seguito alle offerte,

— di non dar seguito alle offerte.

2. Quando dà seguito alle offerte, la Commissione può decidere, conformemente alla procedura di cui al paragrafo 1, di fissare un prezzo minimo, al di sotto del quale le offerte non sono prese in considerazione, tenendo conto in particolare delle condizioni di mercato, delle possibilità di smaltimento e dell'utilizzazione prevista.

3. La Commissione stabilisce l'elenco delle offerte accolte, prendendo successivamente in considerazione le offerte in ordine decrescente, partendo dalle più elevate, fino a concorrenza del quantitativo di alcole indicato nel bando di gara parziale.

4. Le decisioni della Commissione di cui ai paragrafi 1 e 2 vengono comunicate immediatamente all'organismo d'intervento interessato.

5. Se il quantitativo di alcole oggetto della gara parziale venisse superato a causa di offerte dello stesso livello, l'organismo d'intervento interessato attribuisce il quantitativo in questione :

a) proporzionalmente ai quantitativi indicati nelle offerte, oppure

b) ripartendo detto quantitativo tra i concorrenti in questione con il loro accordo, oppure

c) mediante sorteggio.

6. L'organismo d'intervento informa immediatamente i concorrenti, per iscritto e con ricevuta di ritorno, del seguito riservato alla loro offerta.

Articolo 8

1. L'organismo d'intervento tiene a disposizione di ciascun aggiudicatario una dichiarazione di attribuzione attestante che la loro offerta è stata accettata.

2. Nelle due settimane successive alla data in cui ha ricevuto l'avviso di cui all'articolo 7, paragrafo 6, l'aggiudicatario :

— si fa rilasciare dall'organismo d'intervento la dichiarazione di attribuzione di cui al paragrafo 1,

— fornisce la prova di aver costituito, presso l'organismo d'intervento interessato, una cauzione di buona esecuzione, destinata a garantire l'utilizzazione dell'alcole in causa ai fini previsti nella sua offerta.

Articolo 9

1. Il ritiro dell'alcole deve :

— iniziare al più tardi un mese dopo la data di ricevimento della notifica ;

— essere portato a termine entro tre mesi dalla data di ricevimento della notifica.

2. L'alcole viene ritirato dietro presentazione di un buono di ritiro rilasciato dall'organismo d'intervento, previo pagamento dell'importo corrispondente al quantitativo da ritirare.

3. La proprietà dell'alcole oggetto di un buono di ritiro è trasferita all'atto del rilascio del buono e i quantitativi corrispondenti si considerano usciti dal magazzino a questa data. Da tale momento l'acquirente assume i rischi di furto, perdita o distruzione e si accolla le spese di magazzinaggio per gli alcoli non ritirati.

4. Nel buono di ritiro è indicato il termine entro cui deve essere effettuato il ritiro materiale dell'alcole dai depositi dell'organismo d'intervento interessato.

5. L'utilizzazione dell'alcole aggiudicato deve essere terminata entro un termine di due anni a decorrere dalla data del primo ritiro.

TITOLO II

Gara semplice

Articolo 10

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87, la Commissione bandisce una gara semplice per la vendita di alcole sul mercato della Comunità o per l'esportazione. Il bando di gara può limitare la vendita ad un'utilizzazione o ad una destinazione specifica oppure escludere determinate utilizzazioni o destinazioni.

Articolo 11

Salvo deroghe, concesse conformemente alla procedura di cui all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87, le partite oggetto di una gara semplice sono costituite da almeno 200 000 hl e al massimo da 1 milione di hl, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Articolo 12

1. Il bando di gara semplice è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.* Nel bando sono indicati:

— le modalità di presentazione dell'offerta;
— l'utilizzazione e/o la destinazione finale prevista dell'alcole;
— l'importo della cauzione di partecipazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2 e della cauzione di buona esecuzione di cui all'articolo 16, paragrafo 2, secondo trattino;
— il servizio della Commissione cui vanno inoltrate le offerte;
— il termine entro cui va effettuato il ritiro, di cui all'articolo 17, paragrafo 2;
— le modalità per ottenere un campione;
— le condizioni di pagamento;
— l'eventuale denaturazione dell'alcole.

2. Ogni bando di gara semplice concerne una sola partita di alcole, che può essere tuttavia magazzinata in più Stati membri.

Articolo 13

Il concorrente non può presentare più di un'offerta per gara semplice.

Articolo 14

1. Le offerte devono pervenire al servizio competente della Commissione entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del giorno fissato nel bando di gara semplice come termine per la presentazione delle offerte. Tale giorno deve essere compreso tra il quindicesimo ed il venticinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di gara semplice.

2. Un'offerta è valida soltanto se, prima dello scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, è stata fornita la prova che è stata costituita la cauzione di partecipazione presso ogni organismo d'intervento interessato.

3. Nei due giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, gli organismi d'intervento interessati comunicano alla Commissione l'elenco delle cauzioni di partecipazione depositate per quantitativi per i quali ogni singolo organismo è interessato.

Articolo 15

1. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87, viste le offerte presentate, la Commissione può decidere, nei quindici giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte,

— di dar seguito alle offerte o
— di non dar seguito alle offerte.

2. Quando dà seguito alle offerte, la Commissione accetta l'offerta più conveniente e, in caso di parità di livello tra varie offerte, attribuisce il quantitativo in causa mediante sorteggio.

3. La Commissione informa immediatamente i concorrenti, per iscritto e con ricevuta di ritorno, del seguito riservato alla loro offerta, nonché gli organismi d'intervento che detengono l'alcole.

Articolo 16

1. L'organismo d'intervento tiene a disposizione dell'aggiudicatario una dichiarazione di attribuzione attestante che la sua offerta è stata accettata.

2. Entro venti giorni dalla data in cui ha ricevuto la notifica di cui all'articolo 15, paragrafo 3, l'aggiudicatario:

— si fa rilasciare da ogni organismo d'intervento detentore la dichiarazione di attribuzione di cui al paragrafo 1;
— fornisce contemporaneamente la prova di aver costituito, presso ogni organismo d'intervento interessato, la cauzione di buona esecuzione intesa a garantire l'utilizzazione dell'alcole in causa ai fini previsti nel bando di gara.

Articolo 17

1. L'organismo d'intervento detentore dell'alcole e l'aggiudicatario concordano un calendario previsionale per lo scaglionamento dei ritiri. Il calendario viene comunicato alla Commissione al fine di coordinare lo svolgimento delle operazioni di ritiro a norma delle disposizioni del presente regolamento.

2. Il ritiro materiale dell'alcole dai depositi deve essere portato a termine entro un termine massimo stabilito in base al quantitativo sottoposto a gara, prevedendo un mese per frazione intera di 75 000 hl di alcole a 100 % vol.

Tale termine decorre dalla fine del primo mese successivo alla data di ricevimento della notifica.

3. L'alcole viene ritirato dietro presentazione di un buono di ritiro rilasciato dall'organismo d'intervento che lo detiene, previo pagamento dell'importo corrispondente al quantitativo da ritirare.

Il buono di ritiro è rilasciato per un quantitativo minimo di 5 000 hl, ad eccezione dell'ultimo ritiro in ogni Stato membro.

4. La proprietà dell'alcole oggetto di un buono di ritiro è traferita all'atto del rilascio del buono e i quantitativi corrispondenti si considerano usciti dal magazzino a questa data. Da tale momento l'acquirente assume i rischi di furto, perdita o distruzione e si accolla le spese di magazzinaggio per gli alcoli non ritirati.

5. Nel buono di ritiro è indicato il termine entro cui deve essere effettuato il ritiro materiale dai depositi dell'organismo d'intervento interessato.

6. L'utilizzazione dell'alcole deve essere terminata entro un termine di tre anni a decorrere dalla data del primo ritiro.

TITOLO III

Gara particolare

Articolo 18

1. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87, la Commissione bandisce una gara particolare per la vendita di alcole sul mercato della Comunità. Il bando di gara può limitare la vendita dell'alcole ad un'utilizzazione o ad una destinazione specifica oppure escludere determinate utilizzazioni o destinazioni.

2. Ogni bando di gara particolare concerne due partite per le quali è prestabilito un ordine di ritiro. La gara riguarda il prezzo della prima partita, mentre il prezzo della seconda è fissato in base al disposto dell'articolo 27.

Articolo 19

Salvo deroghe, concesse conformemente alla procedura di cui all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87, ogni partita oggetto della gara particolare è costituita da almeno 600 000 hl e al massimo da 1 200 000 hl, espressi in alcole a 100 % vol.

Articolo 20

Il bando di gara particolare è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.* Nel bando sono indicati :

— le modalità di presentazione dell'offerta ;

— l'utilizzazione e/o la destinazione finale prevista dell'alcole ;

— gli importi della cauzione di partecipazione di cui all'articolo 22, paragrafo 2 e della cauzione di buona esecuzione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, secondo trattino e all'articolo 26, paragrafo 2 ;

— il servizio della Commissione cui vanno inoltrate le offerte ;

— i termini entro cui vanno effettuati i ritiri, di cui all'articolo 25, paragrafo 2 e all'articolo 26, paragrafo 3 ;

— le modalità di prelievo di campioni ;

— le condizioni di pagamento ;

— l'eventuale denaturazione dell'alcole.

Articolo 21

Il concorrente non può presentare più di un'offerta per gara particolare.

Articolo 22

1. Le offerte devono pervenire al servizio competente della Commissione entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del giorno fissato nel bando di gara particolare come termine per la presentazione delle offerte. Tale giorno deve essere compreso tra il quindicesimo e il venticinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di gara particolare.

2. Un'offerta è valida soltanto se, prima dello scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, è stata fornita la prova che è stata costituita la cauzione di partecipazione presso ogni organismo d'intervento interessato.

3. Nei due giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, gli organismi d'intervento interessati comunicano alla Commissione l'elenco delle cauzioni di partecipazione depositate per i quantitativi per i quali ogni singolo organismo è interessato.

Articolo 23

1. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87, viste le offerte presentate, la Commissione può decidere, nei quindici giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte,

— di dar seguito alle offerte,

— di non dar seguito alle offerte.

2. Quando dà seguito alle offerte, la Commissione accetta l'offerta più elevata e, in caso di parità di livello tra varie offerte, attribuisce il quantitativo in causa mediante sorteggio.

3. La Commissione informa immediatamente i concorrenti, per iscritto e con ricevuta di ritorno del seguito riservato alla loro offerta, nonché gli organismi d'intervento che detengono l'alcole.

Articolo 24

1. L'organismo d'intervento tiene a disposizione dell'aggiudicatario una dichiarazione di attribuzione attestante che la sua offerta è stata accettata.

2. Entro venti giorni dalla data in cui ha ricevuto la notifica di cui all'articolo 23, paragrafo 3, l'aggiudicatario :

— si fa rilasciare da ciascun organismo d'intervento detentore la dichiarazione di attribuzione di cui al paragrafo 1 ;

— fornisce contemporaneamente la prova di aver costituito, presso ogni organismo d'intervento interessato, la cauzione di buona esecuzione destinata a garantire l'utilizzazione dell'alcole della prima partita ai fini previsti nel bando di gara.

Articolo 25

1. L'organismo d'intervento detentore dell'alcole e l'aggiudicatario concordano per ciascuna partita un calendario previsionale per lo scaglionamento dei ritiri. Il calendario viene comunicato alla Commissione al fine di coordinare lo svolgimento delle operazioni di ritiro a norma delle disposizioni del presente regolamento.

2. Il ritiro materiale dell'alcole della prima partita dai magazzini degli organismi d'intervento interessati deve essere portato a termine entro un termine massimo stabilito in base al quantitativo di alcole di detta partita, prevedendo un mese per frazione intera di 75 000 hl di alcole a 100 % vol.

Tale termine decorre dalla fine del primo mese successivo alla data di ricevimento della notifica.

Articolo 26

1. Il ritiro dell'alcole della seconda partita può avere inizio soltanto allo scadere del termine di cui all'articolo 25, paragrafo 2 fissato per il ritiro della prima partita.

2. Prima di procedere al ritiro della seconda partita, l'aggiudicatario fornisce la prova di aver costituito, presso ogni organismo d'intervento interessato, la cauzione di buona esecuzione destinata a garantire l'utilizzazione effettiva di tutto l'alcole oggetto della seconda partita ai fini previsti nel bando di gara.

3. Il ritiro materiale dell'alcole della seconda partita dai depositi degli organismi d'intervento interessati deve essere portato a termine entro un termine massimo stabilito in funzione del quantitativo di alcole di tale partita, prevedendo un mese per frazione intera di 75 000 hl di alcole a 100 % vol.

Il suddetto termine decorre dalla data di scadenza del termine fissato per il ritiro della prima partita, di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Articolo 27

Il prezzo per ettolitro di alcole a 100 % vol della seconda partita è il prezzo deciso per la prima partita, corretto con un coefficiente che deve essere stabilito nel bando di gara.

Articolo 28

1. I ritiri dell'alcole di cui agli articoli 25 e 26 si effettuano dietro presentazione di un buono di ritiro rilasciato dall'organismo d'intervento che detiene l'alcole, previo pagamento dell'importo corrispondente ai quantitativi da ritirare.

Il buono di ritiro è rilasciato per un quantitativo minimo di 5 000 hl, ad eccezione dell'ultimo ritiro in ogni Stato membro.

2. La proprietà dell'alcole oggetto di un buono di ritiro è trasferita all'atto del rilascio del buono e i quantitativi corrispondenti si considerano usciti dal magazzino a questa data. Da tale momento l'acquirente si assume i rischi di furto, perdita o distruzione e si accolla le spese di magazzinaggio per gli alcoli non ritirati.

3. Nel buono di ritiro è indicato il termine entro cui deve essere effettuato il ritiro materiale dell'alcole dai depositi dell'organismo d'intervento interessato.

4. L'utilizzazione dell'alcole delle due partite deve essere terminata entro un termine di tre anni a decorrere dalla data del primo ritiro della prima partita.

TITOLO IV

Disposizioni generali e di controllo

Articolo 29

1. L'alcole viene smerciato in partite.

2. Una partita è costituita da un quantitativo di alcole di qualità abbastanza omogenea, che può essere ripartito in più cisterne, in più luoghi e in più Stati membri.

3. Ad ogni partita viene assegnato un numero. Nella numerazione delle partite le cifre sono precedute dalle lettere « CE ».

4. Per ogni partita viene compilata una scheda descrittiva, recante almeno le seguenti indicazioni:

a) l'ubicazione della partita, compreso il riferimento che consente di identificare la cisterna o le cisterne in cui è contenuto l'alcole e la quantità di alcole contenuta in ciascuna cisterna;

b) la quantità totale espressa in ettolitri di alcole a 100 % vol;

c) il titolo alcolometrico, espresso in % vol, per ogni cisterna, con approssimazione di un decimo; e

d) se possibile, la qualità della partita, precisando un limite inferiore e un limite superiore de valori seguenti:

— l'acidità, espressa in grammi di acido acetico per ettolitro di alcole a 100 % vol,

— il tenore di metanolo, in grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol,

— il riferimento alla misura d'intervento che sta all'origine della produzione di alcole, con l'indicazione dell'articolo del regolamento (CEE) n. 822/87 in causa.

Articolo 30

1. Per poter essere accolta, l'offerta deve essere presentata per iscritto e recare:

a) gli estremi della gara;

b) il nome e l'indirizzo del concorrente;

c) la designazione della partita oggetto del bando di gara, oppure, per la gara parziale, l'indicazione della cisterna o delle cisterne menzionate nel bando di gara;

d) il prezzo proposto, espresso in ecu per ettolitro di alcole a 100 % vol. Per la gara particolare il prezzo proposto concerne soltanto la prima partita;

e) l'impegno del concorrente a rispettare tutte le disposizioni concernenti la gara;

f) una dichiarazione con cui il concorrente:

— rinuncia a qualsiasi reclamo in ordine alla qualità e alle caratteristiche del prodotto eventualmente assegnato;

— accetta qualsiasi controllo sulla destinazione e sull'utilizzazione dell'alcole;

— riconosce che gli incombe l'onere della prova per quanto riguarda l'utilizzazione dell'alcole conformemente alle condizioni fissate nel bando di gara.

2. L'offerta è valida soltanto se:

a) il concorrente è stabilito nella Comunità;

b) l'offerta riguarda l'intera partita, tranne per la gara particolare in cui deve riguardare la totalità delle due partite.

3. Un'offerta ricevibile non può essere ritirata.

4. L'offerta può essere respinta se il concorrente non offre tutte le garanzie necessarie per la buona esecuzione dei suoi obblighi.

Articolo 31

1. Dopo la pubblicazione di un bando di gara e fino alla scadenza del termine fissato nel bando stesso per la presentazione delle offerte, gli interessati possono ottenere campioni dell'alcole posto in vendita, contro pagamento di una somma pari a 2 ECU per litro. Il quantitativo massimo di alcole di cui è possibile la consegna per interessato è di 5 l per cisterna.

2. L'organismo d'intervento dello Stato membro nel cui territorio è detenuto l'alcole adotta le disposizioni opportune per consentire agli interessati di avvalersi di questo diritto.

Articolo 32

1. Quando è richiesta, la denaturazione dell'alcole va effettuata sul quantitativo ritirato tra il momento della consegna del buono di ritiro e il ritiro materiale dell'alcole sotto il controllo degli Stati membri interessati. Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

2. La denaturazione viene praticata aggiungendo benzina nella proporzione dell'1 % al quantitativo di alcole a 100 % vol.

3. L'operazione di denaturazione può essere effettuata in una cisterna apposita.

Articolo 33

Nel quadro del presente regolamento:

1) il mantenimento dell'offerta alla scadenza del termine di presentazione delle offerte ed il ritiro dell'alcole aggiudicato costituiscono le esigenze principali, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 per la cauzione di partecipazione.

2) L'effettiva utilizzazione dell'alcole ai fini previsti dalla gara in causa costituisce un'esigenza principale, ai sensi

dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 per la cauzione di buona esecuzione.

3) La cauzione di partecipazione è svincolata immediatamente quando :

— l'offerta non è accettata,

— l'aggiudicatario fornisce la prova di aver costituito una cauzione di buona esecuzione che copra la totalità della partita in causa.

4) La cauzione di buona esecuzione è immediatamente svincolata da ciascun organismo d'intervento detentore dell'alcole, quando l'aggiudicatario fornisce ad ogni singolo organismo, relativamente al quantitativo in causa, le prove a tal fine previste al titolo V del regolamento (CEE) n. 2220/85.

Articolo 34

In deroga all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1676/85, il tasso da applicare per la conversione in moneta nazionale :

— dei pagamenti da effettuare prima dei rilascio del buoni di ritiro di cui all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 3 e all'articolo 28, paragrafo 1 espressi in ecu al momento dell'offerta,

— delle cauzioni di partecipazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafo 2 e all'articolo 22, paragrafo 2 espresse in ecu per ettolitro d'alcole a 100 % vol,

— delle cauzioni di buona esecuzione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo trattino, all'articolo 16, paragrafo 2, secondo trattino, all'articolo 24, paragrafo 2, secondo trattino e all'articolo 26, paragrafo 2 espresse in ecu per ettolitro a 100 % vol,

— dei pagamenti dei campioni di cui all'articolo 31, paragrafo 1 espressi in ecu,

è il tasso di cambio settimanale medio applicato per la fissazione o la modifica degli importi compensativi monetari in vigore il giorno precedente la pubblicazione del bando di gara.

Articolo 35

1. Ai fini dell'attuazione della gara permanente, gli Stati membri comunicano alla Commissione, dietro sua richiesta ed entro un termine di quindici giorni, per le cisterne di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo trattino, il volume di alcole a 100 % vol di ciascuna di esse, nonché la loro ubicazione e il loro riferimento precisi.

2. Ai fini della stesura dei bandi di gara semplice o particolare, la Commissione invia agli Stati membri interessati una richiesta di informazioni, per Stato membro interessato :

— il quantitativo di alcole espresso in ettolitri di alcole a 100 % vol che essa prevede di mettere in vendita mediante gara ;

— il tipo di alcole in questione ;

— la qualità degli alcoli, precisando un limite massimo e minimo per le caratteristiche di cui all'articolo 29, paragrafo 4, lettera d), primo e secondo trattino.

Entro otto giorni dal ricevimento di questa richiesta, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione l'ubicazione e i riferimenti precisi delle diverse cisterne di alcole che possiedono le caratteristiche qualitative richieste per un quantativo globale pari almeno al quantitativo di alcole di cui al primo comma, primo trattino.

Gli Stati membri interessati designano separatamente ed in modo equilibrato gli alcoli provenienti dalla distillazione di cui dell'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e quelli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35 e 36 dello stesso regolamento.

3. Dopo la comunicazione di cui al paragrafo 2, secondo comma, l'alcole delle cisterne suddette non può più essere spostato fino al rilascio di un apposito buono di ritiro.

4. Gli Stati membri che detengono l'alcole oggetto di una gara semplice o particolare informano ogni mese la Commissione sullo stato di avanzamento dei ritiri materiali dell'alcole della gara in causa.

5. Le disposizioni adottate dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 36 sono comunicate alla Commissione prima dell'inizio delle operazioni di controllo.

Articolo 36

1. Gli Stati membri adottano le misure atte ad agevolare le operazioni previste dal presente regolamento e a garantire il rispetto delle disposizioni comunitarie applicabili. Essi designano uno o più organismi a cui affidano il compito di controllare l'osservanza di tali disposizioni.

Il controllo prevede almeno le verifiche applicate alla sorveglianza degli alcoli nazionali e comunque almeno :

— una verifica materiale del quantitativo d'alcole trasportato ;

— un controllo dell'utilizzazione dell'alcole, tramite frequenti verifiche impreviste, almeno settimanali ;

— un controllo della contabilità, dei registri, dei processi di utilizzazione e delle scorte.

Quando l'alcole è stato denaturato, le verifiche possono essere almeno quindicinali.

2. Gli Stati membri determinano quali documenti, registri ed altre pezze giustificative o informazioni debba fornire l'aggiudicatario. Essi informano la Commissione delle misure di controllo previste in applicazione del paragrafo 1, primo trattino. Se del caso, la Commissione comunica allo Stato membro interessato le osservazioni necessarie allo scopo di assicurare dei controlli efficaci.

Articolo 37

Il bando di gara può prevedere il ricorso ai servizi di una società di sorveglianza internazionale per la verifica della buona esecuzione della gara e in particolare della destinazione e/o dell'utilizzazione finale dell'alcole. Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

Articolo 38

Il regolamento (CEE) n. 569/88 è modificato come segue :

1. Nell'articolo 1, paragrafo 2, è aggiunto il seguente trattino :

« — ai prodotti venduti in virtù degli articoli 37 e 40 del regolamento (CEE) n. 822/87 (*).

(*) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. »

2. Nella parte I dell'allegato « Prodotti destinati ad essere esportati tal quali » è aggiunto il seguente punto :

« 46. Regolamento (CEE) n. .../89 [numero del regolamento relativo all'apertura della gare di cui al regolamento (CEE) n. .../89] relativo alla vendita, nel quadro della procedura di cui al regolamento (CEE) n. 1780/89, di alcole detenuto da alcuni organismi d'intervento e destinato all'esportazione (46).

(46) GU n. L 178 del 24. 6. 1989. »

3. Nella parte II dell'allegato « Prodotti aventi utilizzazione e/o destinazione diverse da quelle indicate nella parte I », è aggiunto il seguente punto :

« 30. Regolamento (CEE) n. .../89 [numero del regolamento relativo all'apertura delle gare di cui al regolamento (CEE) n. .../89] relativo alla vendita, nel quadro della procedura di cui al regolamento (CEE) n. 1780/89, di alcole detenuto da alcuni organismi d'intervento e destinato ad un'utilizzazione o ad una destinazione specifica (30) :

— casella 104 dell'esemplare di controllo T 5 : "destinazione : ..." [vedi bando di gara — GU n. C 160 A del 27. 6. 1989]

— casella 107 dell'esemplare di controllo T 5 : "regolamento regolamento (CEE) n. .../89 [numero del regolamento (CEE) n. .../89"].

(30) GU n. L 178 del 24. 6. 1989.

Articolo 39

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione